



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Relazione al Consiglio regionale sulle iniziative di orientamento delle politiche regionali a favore dei territori comprendenti comuni in situazione di disagio di cui all'articolo 81 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 e dei finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 82 della medesima legge.**  
**Anno 2015**

Direzione generale della Presidenza  
Area di Coordinamento attività legislative, giuridiche ed istituzionali  
Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali

# Indice

Introduzione.....	pag. 3
1. Quadro normativo.....	pag. 6
2. Politiche regionali a favore dei comuni disagiati.....	pag. 7
2.1 Servizi educativi per l'infanzia.....	pag. 7
2.2 Servizi sociali.....	pag. 8
2.3 Servizi di emergenza sanitaria.....	pag. 9
2.4 Servizi di trasporto pubblico locale e ulteriori interventi in tema di mobilità e infrastrutture.....	pag. 10
2.5 Viabilità rurale.....	pag. 12
2.6 Attività artigianali, commerciali e turistiche.....	pag. 13
2.7 Altre misure i favore dei comuni disagiati.....	pag. 14
2.7.1 Contributi finalizzati al sostegno degli enti locali nel settore dell'edilizia scolastica.....	pag. 14
2.7.2 Fondo integrazione canoni di locazione	pag. 14
2.7.3 Certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti urbani finalizzata al pagamento del tributo in discarica.....	pag. 15
2.7.4 Contributi per la redazione e l'attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.....	pag. 15
2.7.5 Fondo regionale di anticipazione.....	pag. 15
3. Contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio.....	pag. 15
3.1 Contributo annuale anno 2013.....	pag. 16
3.2 Contributo annuale anno 2014.....	pag. 17
4. Fondo di anticipazione per spese progettuali.....	pag. 19
5. Iniziative per garantire i servizi di prossimità.....	pag. 21

## *Introduzione*

Con la presente relazione si dà conto delle attività in favore dei piccoli comuni in situazione di disagio previste dalla normativa regionale in materia. Preliminarmente appare utile fare un quadro della situazione dei piccoli comuni in Toscana.

La regione Toscana ha da molto tempo posto l'attenzione alle problematiche dei piccoli comuni, per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni che vivono e operano in territori particolarmente svantaggiati a causa della montanità o insularità del proprio territorio, dei fenomeni migratori, dell'invecchiamento della popolazione e del minor gettito tributario. L'attuale l.r. 68/2011, infatti, ricalca le misure che erano già state previste dalla l.r. 39/2004<sup>1</sup>, che ha rappresentato uno dei primi casi in Italia di intervento legislativo mirato in favore delle piccole realtà locali.

Dei 279 comuni della Toscana, 126 hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, sono tenuti all'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali, pertanto, in Toscana 98<sup>2</sup> comuni sono soggetti a detto obbligo.

<b>Provincia</b>	<b>Comuni &lt; 5.000 abitanti</b>	<b>Comuni tenuti all'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali</b>
Arezzo	17	15
Firenze	8	6
Grosseto	19	12
Livorno	11	7
Lucca	18	13
Massa-Carrara	11	8
Pisa	16	16
Pistoia	6	5
Prato	1	0
Siena	19	16
<b>Totale</b>	<b>126</b>	<b>98</b>


Nelle province di Grosseto, Lucca e Siena sono presenti il maggior numero di comuni sotto i 5.000

<sup>1</sup> Abrogata nelle parti innovate dalla l.r. 68/2011.

<sup>2</sup> Attualmente i comuni di Fabbriche di Vergemoli e di Sillano Giuncugnano sono esentati dall'obbligo in virtù delle rispettive leggi di fusione.

abitanti, mentre le province dove sono ubicati il maggior numero di comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali sono Siena, Pisa e Arezzo.

**Grafico 1**



Dei 126 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 88, circa il 70%, fanno parte di unioni di comuni, di cui 70 obbligati all'esercizio in forma associata delle proprie funzioni fondamentali.

Nel corso degli anni 2013 e 2014, inoltre, si è assistito in Toscana a un importante numero di proposte di fusione di comuni, ben 14, di cui 8 andate a buon fine e che hanno fatto sì che 16 comuni siano stati estinti a seguito dell'istituzione delle nuove 8 amministrazioni comunali derivanti da detti processi di fusione. A far data dal 1° gennaio 2014 sono stati istituiti i comuni di Casciana Terme Lari, Castelfranco Pian di Sco, Crespina Lorenzana, Fabbrie di Vergemoli, Figline e Incisa Valdarno, Pratovecchio Stia, Scarperia San Piero e dal 1° gennaio 2015 è stato istituito il comune di Sillano Giuncugnano e altre proposte di fusione sono al vaglio delle amministrazioni comunali.

Queste fusioni hanno comportato che alcuni dei comuni sotto la soglia dei 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane, hanno superato il limite demografico dell'obbligo, riconoscendo l'importanza della fusione sia al fine del miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, ma anche per il venire meno degli obblighi dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali<sup>3</sup>.

Inoltre, le fusioni hanno comportato una serie di altri benefici legati all'esenzione del patto di stabilità per cinque anni<sup>4</sup> e contributi economici sia a livello statale che regionale<sup>5</sup>. In ultimo, la legge di stabilità

<sup>3</sup> Si tratta degli estinti comuni di Pratovecchio, Stia, Casciana Terme, Crespina, Lorenzana, San Piero a Sieve e Castelfranco di Sopra. In seguito alla modifica introdotta dal d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, il termine per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali individuare dall'articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010, è il 31 dicembre 2015.

<sup>4</sup> L. 12 novembre 2011, n. 183, articolo 31, comma 23.

<sup>5</sup> Decreto del Ministero dell'Interno 21 gennaio 2015 e l.r. 68/2011, articoli 64 e 65.

per l'anno 2015 (l. 190/20104) ha previsto che ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Di seguito si riporta, in ordine alfabetico l'elenco dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali.

ABETONE	FOSCIANDORA	PIENZA
BADIA TEDALDA	GAIOLE IN CHIANTI	PIEVE FOSCIANA
BAGNONE	GAMBASSI TERME	PITEGLIO
BARBERINO VAL D'ELSA	GUARDISTALLO	PODENZANA
BIBBONA	LAJATICO	RADDA IN CHIANTI
BUONCONVENTO	LATERINA	RADICOFANI
CAMPAGNATICO	LONDA	RADICONOLI
CAMPORGIANO	LUCIGNANO	RIO MARINA
CAPALBIO	MAGLIANO IN TOSCANA	RIO NELL'ELBA
CAPRESE MICHELANGELO	MARCIANA	RIPARBELLA
CAREGGINE	MARCIANA MARINA	ROCCALBEGNA
CASALE MARITTIMO	MARCIANO DELLA CHIARA	SAMBUCA PISTOIESE
CASOLA IN LUNIGIANA	MINUCCIANO	SAN CASCIANO DEI BAGNI
CASTEL SAN NICCOLO'	MOLAZZANA	SAN GIOVANNI D'ASSO
CASTELL'AZZARA	MONTAIONE	SAN GODENZO
CASTELLINA IN CHIANTI	MONTECARLO	SAN QUIRICO D'ORCIA
CASTELLINA MARITTIMA	MONTECATINI VAL DI	SAN ROMANO IN
CASTELNUOVO DI VAL DI	CECINA	GARFAGNANA
CECINA	MONTEMIGNAIO	SANTA FIORA
CASTIGLION FIBOCCHI	MONTERCHI	SANTA LUCE
CASTIGLIONE D'ORCIA	MONTEROTONDO	SASSETTA
CASTIGLIONE DI	MARITTIMO	SCARLINO
GARFAGNANA	MONTESCUAIO	SEGGIANO
CETONA	MONTEVERDI MARITTIMO	SEMPRONIANO
CHIANNI	MONTICIANO	SESTINO
CHIESINA UZZANESE	MONTIERI	SILLANO GIUNCUGNANO
CHITIGNANO	MULAZZO	SUVERETO
CHIUSDINO	MURLO	TALLA
CHIUSI DELLA VERA	ORCIANO PISANO	TERRICCIOLA
CINIGIANO	ORTIGNANO RAGGIOLO	TREQUANDA
COMANO	PALAIA	TRESANA
CUTIGLIANO	PALAZZUOLO SUL SENIO	VAGLI SOTTO
FABBRICHE DI VERGEMOLI	PECCIOLI	VILLA BASILICA
FAUGLIA	PERGINE VALDARNO	VILLA COLLEMANDINA
FILATTIERA	PIAZZA AL SERCHIO	ZERI

## 1. Quadro normativo

La legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali) prevede, al capo I del titolo V, delle disposizioni a favore dei territori disagiati al fine di sostenere lo sviluppo sociale e civile dei territori dei comuni montani e di minore dimensione demografica che si trovano in situazione di disagio derivante da fattori demografici, geo-morfologici, sociali ed economici.

A partire dal 2013 e con cadenza biennale la Giunta regionale è tenuta a dare conto al Consiglio regionale delle iniziative di orientamento delle politiche regionali a favore dei territori comprendenti comuni in situazione di disagio, così come individuati dall'articolo 81 della l.r. 68/2011 e dei finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 82 della medesima legge regionale. Con decisione della Giunta regionale 22 luglio 2013, n. 13, è stata presentata la prima relazione sullo stato di attuazione della legge, la presente relazione, quindi, prende in considerazione gli interventi e i finanziamenti afferenti agli anni 2013 e 2014.

Come già ampiamente illustrato nella relazione dell'anno 2013, per i fini suddetti la Regione individua un indicatore unitario del disagio e, sulla base di tale indicatore, la Giunta regionale determina una graduatoria generale del disagio, dove i comuni sono disposti in ordine decrescente, a partire dal comune che risulta in situazione di maggiore disagio.

Attualmente, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, della l.r. 68/2011, la graduatoria di riferimento è quella approvata con deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2015, n. 218, con la quale la medesima è stata aggiornata inserendo il comune di Sillano Giuncugnano istituito dal 1° gennaio 2015, in luogo dei comuni di Sillano e di Giuncugnano, utilizzando i dati dei comuni estinti, che quindi non ha determinato una nuova decorrenza della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2013, n.1056, in vigore dal 1° gennaio 2014 e avente scadenza il 31 dicembre 2016.

La l.r. 68/2011 dispone che la Regione, nelle proprie politiche pubbliche, preveda delle azioni prioritarie o specifiche misure di sostegno, anche di carattere finanziario, nell'ambito degli atti della programmazione regionale e degli atti attuativi della legislazione regionale che intervengono in materia di:

- servizi educativi per l'infanzia;
- servizi sociali;
- servizi di emergenza sanitaria;
- servizi di trasporto pubblico locale;
- viabilità rurale;
- attività artigianali, commerciali e turistiche.

Negli atti summenzionati viene individuato il grado di disagio ritenuto rilevante ai fini del sostegno ai piccoli comuni e possono anche prevedere ulteriori requisiti e condizioni di cui tenere conto per l'attuazione delle politiche e l'applicazione delle misure.

Il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 29 giugno 2011, n. 49, individua gli obiettivi delle politiche regionali a favore della montagna (dove più diffusi sono i comuni disagiati), partendo dal presupposto che gli obiettivi di promozione della qualità della vita e dei servizi per il mantenimento di una comunità vitale si possano attuare innanzitutto con la valorizzazione della competitività tramite la promozione della crescita sostenibile e

la valorizzazione delle risorse primarie (acqua, energie rinnovabili, biodiversità, culture) indissolubilmente connaturate alla definizione di zona montana, la promozione dell'“economia verde” di cui la montagna è, per propria natura, sede di elezione naturale, l'individuazione delle aree che valorizzino le risorse territoriali e ambientali, la valorizzazione del capitale culturale e di conoscenza come elemento di attrattività.

Altro importante obiettivo strategico è la tutela dell'ecosistema montano tramite l'utilizzo delle risorse primarie della montagna in equilibrio con la fragilità del sistema naturale e quindi la salvaguardia del patrimonio ambientale, la manutenzione e la difesa del suolo (uso sostenibile del territorio e messa in sicurezza del suo assetto idrogeologico).

Obiettivi per il raggiungimento dei quali (oltre all'attivazione di strumenti appositamente dedicati, Consulta per la montagna, Stati generali della montagna) si stabilisce che gli atti della programmazione settoriale e gli altri strumenti attuativi della legislazione regionale prevedano appositi contenuti e interventi che coinvolgano le aree montane.

Della realizzazione di tali obiettivi viene data ampia e dettagliata descrizione nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 109, della l.r. 68/2011 da parte del settore competente.

## **2. Politiche regionali a favore dei comuni disagiati**

L'analisi è stata condotta attraverso gli atti reperiti nella banca dati della Regione Toscana e la collaborazione dei settori direttamente interessati.

### **2.1 Servizi educativi per l'infanzia**

Con deliberazione del Consiglio regionale del 17 aprile 2012, n. 32 è stato approvato il piano di indirizzo generale integrato 2012-2015 (PIGI).

Per quanto riguarda gli effetti sulla dimensione territoriale il PIGI rileva come gli interventi che migliorano la dotazione territoriale dei servizi, intervengono anche sull'efficienza dei sistemi insediativi che, insieme con gli interventi sulla formazione a distanza, contribuiscono potenzialmente a rafforzare la capacità attrattiva delle aree meno centrali, favorendo il mantenimento della popolazione residente e producendo un impatto rilevante e positivo sulla dimensione territoriale. Gli effetti rilevanti che il PIGI si pone come obiettivo quindi sono il mantenimento della popolazione residente e delle attività con funzione di presidio attivo del territorio.

Le azioni del piano per l'edilizia scolastica che migliorano la dotazione di servizi di base (servizi educativi per l'infanzia e istruzione inferiore) in tutto il territorio regionale, mediante interventi volti a favorire la diffusione territoriale delle diverse tipologie di offerta di istruzione e una migliore funzionalità dell'edilizia scolastica, contribuiscono a rafforzare la capacità attrattiva delle aree meno centrali, garantendo la permanenza della popolazione residente stabile. In questo senso, i servizi alternativi formativi e di istruzione a distanza possono incidere positivamente sul mantenimento della popolazione residente soprattutto in aree marginali.

Con decreto dirigenziale 19 marzo 2012, n. 1054 è stato approvato il bando per la realizzazione di infrastrutture per i servizi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia (0-6), in attuazione della delibera CIPE 166/2007 di “attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate”. Nel bando è previsto, tra l'altro, che ai progetti qualificati

prioritari dalla Conferenza Zonale dell'Istruzione, sono attribuiti da 0 a 4 punti se presentati dai comuni che risultano secondo il seguente ordine di disagio:

- dal 1° al 50° posto nell'ordine di graduatoria;
- dal 51° al 100° posto nell'ordine di graduatoria;
- dal 101° all'ultimo posto della graduatoria<sup>6</sup>.

Delle 20 domande ammesse al finanziamento<sup>7</sup> 2 sono state presentate da comuni rientranti tra i primi 89 della graduatoria del disagio (Minucciano e Lajatico) per la realizzazione della struttura di supporto per la scuola dell'infanzia e per il centro zerosei.

## **2.2 Servizi sociali**

Il piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2014, n. 91, ha, nella sostanza, riconfermato gli obiettivi del piano sanitario 2008-2010, descrivendo al punto 6.3.4, “Il governo delle specificità geografiche: aree insulari e montane”, i seguenti interventi a favore dei territori montani:

- implementazione del sistema di verifica della specifica progettualità con la valutazione dei risultati ottenuti anche attraverso l'apposita commissione regionale;
- miglioramento della fruibilità dell'accesso dei servizi, specie per la popolazione anziana, molto presenti nelle zone montane, in particolare per l'assistenza in ADI e l'uso, ove possibile, di servizi di telemedicina;
- valorizzazione delle risorse professionali che operano nelle specificità geografiche;
- potenziamento dei servizi di emergenza-urgenza, con particolare riferimento ai comuni montani in situazione di maggiore disagio e ai contesti insulari;
- sviluppo delle informazioni e delle comunicazioni verso l'utenza;
- definizione di percorsi assistenziali specifici per patologie e categorie di soggetti;
- potenziamento delle strutture e delle dotazioni tecnologiche degli ospedali.

Viene ribadita la necessità di avere a riferimento una georeferenziazione che tenga conto non soltanto della distanza chilometrica tra i presidi ospedalieri e territoriali, ma anche della viabilità, della conformazione del territorio e soprattutto dei tempi di percorrenza, a prescindere dai confini provinciali e regionali.

Per quanto riguarda il finanziamento, sono applicati dei pesi diversi a seconda delle caratteristiche morfologiche del territorio, dove alla montagna e alle isole sono attribuito i punteggi maggiori<sup>8</sup>.

Attualmente, vista la proroga dei piani e programmi regionali attuativi del PSR fino all'entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PSR 2011-2015<sup>9</sup>, la ripartizione delle risorse derivanti dal Fondo Regionale di Assistenza Sociale per il sostegno degli interventi e servizi sociali, viene effettuata nei confronti delle Zone distretto, sulla base di un modello di ripartizione delle risorse basato su indicatori che consentono di dare rilevanza alle aree economicamente e socialmente svantaggiate. Tra gli indicatori di base per il riparto del fondo sono considerati, in percentuale, la popolazione:

- con età superiore ai 65 anni;

<sup>6</sup> Nel bando si fa impropriamente riferimento alla l.r. 39/2004.

<sup>7</sup> Decreto dirigenziale 13 marzo 2013, n. 907.

<sup>8</sup> Pianura 1,0; Collina litoranea 1,5; Collina interna 2,0; Montagna 3,0; Isole 10,0.

<sup>9</sup> L.r. 27 dicembre 2011, n. 66, articolo 133, comma 1.



- con età inferiore ai 5 anni;
- disoccupata;
- di immigrati.

Agli indicatori di base vanno applicati gli indicatori di correzione:

- reddito medio pro-capite;
- diffusione della povertà;
- intensità della povertà;
- indice di disuguaglianza.

Sono poi individuate specifiche integrazioni al riparto del Fondo. In particolare una integrazione di soglia minima in base alla quale alla zona è garantito un trasferimento minimo non inferiore a € 25.000,00 per ciascun comune individuato ai sensi della l.r. 68/2011<sup>10</sup> con un indicatore unitario di disagio superiore alla media regionale. Altre integrazioni sono riservate alle zone con più bassi valori di popolazione (popolazione inferiore ai 40.000 abitanti) e a quelle dove la spesa sociale pro-capite risulta inferiore alla media delle spesa pro-capite regionale.

Per l'anno 2013 la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2013, n. 434, ha provveduto alla ripartizione del Fondo tra le Zone distretto e con il decreto dirigenziale 3 ottobre 2013, n. 4237 è stato effettuato il relativo impegno e la liquidazione. Nell'anno 2014 la ripartizione è stata effettuata con deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2014, n. 960, mentre con il decreto dirigenziale 9 dicembre 2014, n. 6426 si è provveduto a impegnare le somme a favore delle Zone distretto, rimandando a successivi decreti la liquidazione.

### **2.3 Servizi di emergenza sanitaria**

Questa politica è strettamente collegata alla previsione del piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015 che, come già evidenziato, ha tra i propri obiettivi quello di potenziare i servizi di emergenza-urgenza, con particolare riferimento ai comuni montani in situazione di maggiore disagio e ai contesti insulari.

Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 al fine di assicurare omogenee risposte al bisogno di emergenza prevede, tra le proprie azioni, la riorganizzazione dei punti di emergenza territoriale tramite la ridefinizione dei parametri di riferimento regionale per stabilire le necessità qualitative dei diversi mezzi di soccorso. Tale riordino della rete delle postazioni dovrà tenere conto della popolazione residente, delle caratteristiche territoriali, della distanza chilometrica dai presidi ospedalieri, della viabilità e dei tempi di percorrenza, con particolare attenzione per le zone disagiate, alle aree montane e insulari, adottando specifici indici di correzione anche per quanto riguarda la loro valorizzazione, a prescindere dai confini provinciali e regionali.

Va menzionato a tal proposito lo schema di protocollo d'intesa approvato dalla Giunta regionale dell'8 ottobre 2013, n. 817, tra la Regione Toscana e i comuni toscani (in cui è presente un ospedale piccolo), finalizzato ad avviare le azioni necessarie alla ridefinizione delle funzioni degli ospedali piccoli. Il PSSIR 2012-2015, infatti, ai punti 2.3.3.2 “il nuovo sistema ospedaliero regionale integrato” e 6.1 “la governance istituzionale”, si pone i seguenti obiettivi:

- il perseguimento della salute, sviluppando al massimo tutte le sinergie possibili, attraverso il potenziamento dei processi interistituzionali;

<sup>10</sup> Va precisato che la deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei criteri è del 10 novembre 2008, la n. 921, prima dell'entrata in vigore della l.r. 68/2011, per cui la norma citata è quella originaria della l.r. 39/2004, poi trasfusa nella l.r. 68/2011.

- la volontà di garantire la continuità di cura attraverso percorsi assistenziali integrati, ribadendo l'importanza del criterio della distribuzione geografica per la valutazione dell'equità nell'accesso ai servizi.

## **2.4 Servizi di trasporto pubblico locale e ulteriori interventi in tema di mobilità e infrastrutture**

Con deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2014, n. 18 è stato approvato il Piano Regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM), istituito in attuazione della l.r. 55/2011. L'obiettivo nei territori a minor domanda di trasporto non è quello di progettare i trasporti e la mobilità bensì di garantire servizi finalizzati alla coesione sociale e territoriale, con particolare attenzione per i territori montani e le aree maggiormente disagiate, al fine di garantire il servizio di trasporto puntando sul suo efficientamento e sperimentando forme di risposta innovative a una domanda di mobilità peculiare. I comuni montani o disagiati costituiscono aree con Servizi di Trasporto Pubblico Locale a domanda debole (servizi di carattere locale di adduzione alla rete principale, svolti nell'ambito dei singoli comuni). Questa tipologia di servizi è realizzabile direttamente dai comuni nell'ambito dei servizi di propria competenza, mediante integrazione con servizi gestiti in economia, sociali e scolastici, o affidamento a soggetti esercenti servizi non di linea (taxi o autonoleggio), ovvero mediante affidamento con gara per servizi di linea. Con la deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2013, n. 129, la Giunta regionale ha deciso di comprendere la realizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito della gara per il lotto unico regionale TPL su gomma attualmente in corso, prevista dalla riforma del TPL.

In particolare, i comuni, fermo restando il rispetto delle norme relative al trasporto scolastico, possono integrare i servizi di trasporto pubblico locale con servizi di trasporto di competenza comunali (es. servizio scolastico della scuola dell'obbligo). Le risorse regionali per i servizi minimi TPL, inoltre, in casi di scarsissima utenza possono essere destinate per l'affidamento di servizi anche a soggetti in possesso di requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico e di persone, anche non di linea e servizi appartenenti alla categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).

Con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2014, n. 391, è stata effettuata la presa d'atto della ricognizione definitiva dell'offerta dei servizi nelle aree a domanda debole da affidare da parte degli enti locali, separatamente dalla gara del lotto unico regionale. Viene stabilito che l'integrale erogazione delle risorse regionali per la realizzazione di detti servizi sia condizionata alla certificazione da parte dell'ente locale sul rispetto del servizio programmato e che eventuali riduzioni del servizio programmato comportino proporzionale decurtazione del trasferimento regionale, destinando a tal fine l'importo di euro 4.046.940,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e l'importo di euro 9.719.940,00 per ciascuna delle annualità comprese tra il 2017 ed il 2023<sup>11</sup>.

In generale la riforma del TPL su gomma prevederà un nuovo assetto del servizio così strutturato:

- una rete extraurbana strutturale (comprensiva delle linee regionali autostradali), complementare e integrata con la rete ferroviaria;
- reti urbane nei capoluoghi e nei centri urbani maggiori, potenziate rispetto alla situazione attuale;
- reti deboli per piccoli comuni e aree marginali dove l'obiettivo di garantire il servizio prevederà l'utilizzo di modalità innovative mirate alle specifiche esigenze dei territori, di competenza dei

<sup>11</sup> Da aggiornare con l'adeguamento inflattivo.

comuni<sup>12</sup>.

Inoltre, nell'ambito del bando di cofinanziamento regionale dell'acquisto di bus a basso impatto ambientale (fondi MATTM, FAS e regionali) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2013, n. 993, sono risultati oggetto di cofinanziamento anche bus destinati allo svolgimento di servizi di TPL a domanda debole gestiti in economia dai comuni di Badia Tedalda, San Godenzo, Firenzuola, Londa e Pieve Santo Stefano.

Nel 2013 e 2014 nell'ambito delle politiche in materia di viabilità regionale realizzate in attuazione del Programma Pluriennale degli Investimenti sulla Viabilità di Interesse Regionale e confluito poi nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), sono state destinate risorse a interventi in parte ricadenti nei Comuni in situazioni di disagio. In particolare, con l'ultimo stato di attuazione e aggiornamento del Programma Pluriennale degli Investimenti sulla Viabilità di Interesse Regionale<sup>13</sup> sono state destinate risorse per un intervento nel Comune di Massa Marittima sulla SR 439 e per due interventi di risanamento acustico sulla SR 71 nei Comuni di Castel Focognano e Bibbiena.

In attuazione del PRIIM, nel 2014 con deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2014, n. 907 e con deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2014, n. 947, sono state destinate risorse per due interventi sulla SR 71 e sulla SR 2 rispettivamente nei Comuni di Subbiano e Radicofani, Abbadia San Salvatore. Con deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 127, la Regione ha destinato risorse alle Province per la manutenzione delle strade regionali a seguito di eventi franosi; gli interventi hanno interessato anche i territori comunali di Marradi, Piazza al Serchio, Vernio, Castiglione d'Orcia, Buonconvento.

Accanto alla programmazione della viabilità di interesse regionale, nel 2013 e 2014 con le leggi finanziarie (L.R. 77 del 24/12/2013 e L.R. 68 del 29/12/2014) la Regione ha destinato risorse per risolvere problematiche sulla viabilità locale relativa anche a territori comunali ricadenti nella graduatoria di disagio (interventi nei Comuni di Zeri, Poppi, Talla, Castel San Niccolò, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Loro Ciuffenna). Un ulteriore intervento relativo alla viabilità locale nel comune di Stazzema previsto dalla legge finanziaria L.R. 77 del 27/12/2012 è stato attivato nel 2014 con l'approvazione dell'Accordo di programma previsto dalla normativa.

Nell'ambito delle politiche regionali volte al miglioramento della sicurezza stradale, nel 2013 e nel 2014 sono stati realizzati 2 bandi destinati a cofinanziare interventi degli Enti Locali di messa in sicurezza di tratti stradali pericolosi per complessivi 10 mln di euro.

A seguito della deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2013, n. 274, è stato realizzato un primo bando<sup>14</sup> che ha visto, tra gli interventi finanziati, alcuni presentati dai Comuni di Chiusi della Verna, Londa, Minucciano.

A seguito della deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 563, è stato realizzato un secondo bando<sup>15</sup>, a seguito del quale è stata approvata la graduatoria ammettendo a finanziamento 41 progetti presentati dagli Enti Locali<sup>16</sup>. Tra i soggetti ammessi a contributo sono compresi i seguenti Comuni in situazione di disagio: Caprese Michelangelo, Marradi, Minucciano, Mulazzo. Da tener presente che

---

<sup>12</sup> Decisione della Giunta regionale 23 marzo 2015, n. 31 recante "Documento di monitoraggio del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM)".

<sup>13</sup> Deliberazione del Consiglio regionale 23 ottobre 2013, n. 87.

<sup>14</sup> Decreto dirigenziale 16 maggio 2013, n. 1756.

<sup>15</sup> Decreto dirigenziale 11 luglio 2014, n. 3140.

<sup>16</sup> Decreto dirigenziale 19 dicembre 2014, n. 6136.

l'assegnazione del contributo è subordinato all'invio da parte dei potenziali beneficiari dell'attestazione della cantierabilità dell'opera entro il 15 settembre 2015.

Per promuovere il servizio ferroviario sulle linee minori, caratterizzate da bassa frequentazione al di fuori delle fasce pendolari e ricadenti in parte nel territorio di comuni disagiati, la Toscana, con deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2014, n. 494, ha avviato nel 2014 un progetto regionale di durata triennale volto a valorizzare tali linee, con l'obiettivo di aumentarne l'attrattività, incrementandone l'utenza sia per il servizio ordinario che per fini turistici, culturali e sociali, considerato che tali tratte sono localizzate in contesti territoriali di elevata valenza storica, culturale, ambientale e paesaggistica.

Come prima azione sperimentale, nel 2014 è stato realizzato un bando<sup>17</sup>, con risorse regionali pari a euro 40.000,00, rivolto a Comuni, Province e associazioni, per sostenere l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di promozione e valorizzazione di un primo insieme di linee ferroviarie minori: la Siena-Grosseto; la Cecina-Saline di Volterra; la Porretta Terme-Pistoia; l'Arezzo-Pratovecchio-Stia; l'Arezzo-Sinalunga. Sono stati finanziati 5 progetti nell'ambito del bando, tra questi 3 che hanno interessato territori disagiati:

- 1 progetto sulla Linea Siena-Grosseto presentato dal Comune di Civitella Paganico;
- 2 progetti sulla Linea Arezzo-Pratovecchio-Stia presentati rispettivamente dal Comune di Ortignano Raggiolo e dall'Unione di Comuni Montani del Casentino (comprendente i Comuni in situazione di disagio di Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo)<sup>18</sup>.

## **2.5 Viabilità rurale**

Con la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2015, n. 331, con la quale è stata approvata la nuova versione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, si prevede la sottomisura "4.3 - investimenti nell'infrastruttura necessaria per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste" per dotare il territorio regionale di infrastrutture collettive che contribuiscano a rafforzare il processo di sviluppo e di ammodernamento delle aziende. Questa sottomisura concorre, quindi, a superare le debolezze di carattere infrastrutturale che possono interessare le varie fasi del ciclo produttivo del settore agricolo, agroalimentare e forestale e che possono incidere sulla redditività di tali attività. Dotare il territorio, ad esempio, di un sistema di infrastrutture diffuso e efficiente, quali la viabilità o la distribuzione/accumulo della risorsa idrica, è fondamentale per il raggiungimento di obiettivi economici ma, anche, per garantire la permanenza delle attività agricole e forestali a presidio del territorio con ricadute positive anche in termini occupazionali.

Nello stesso modo, la sottomisura 7.6 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" tra le varie misure volte al fabbisogno di "miglioramento del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali e incremento della fruibilità dei servizi alla popolazione", contribuendo a "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", individua tra gli interventi finanziabili:

- la riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali ai margini dei nuclei insediati e il recupero delle attività agrosilvopastorali tradizionali;
- la tutela degli elementi dell'infrastruttura rurale storica (sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità podere e interpodere e relativo corredo vegetazionale);
- gli interventi per la riqualificazione di piccoli centri rurali caratterizzati dalla diffusa presenza di degrado attraverso la creazione e il miglioramento delle infrastrutture di servizio alla popolazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente per servizi e attrezzature collettive;

<sup>17</sup> Decreto dirigenziale 7 luglio 2014, n. 2969.

<sup>18</sup> La graduatoria è stata approvata con Decreto dirigenziale 3 ottobre 2014, n. 4899.

- la creazione, il recupero e la riqualificazione di spazi pubblici e di aggregazione.

## **2.6 Attività artigianali, commerciali e turistiche**

Il Piano regionale dello sviluppo economico (P.R.S.E.) 2012-2015<sup>19</sup> prevede che gli interventi individuati nel piano medesimo, particolarmente quelli diretti al settore turistico, commerciale e terziario, interessano anche i territori delle aree montane e i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio. In sede di attuazione del PRSE, pertanto, possono essere previste specifiche priorità e premialità per interventi a sostegno delle attività artigianali, commerciali e turistiche ubicate nei piccoli comuni che risultano in situazione di maggiore disagio<sup>20</sup>.

A tal proposito la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), prevede che la Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dal PSRE, favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese artigiane, comprese quelle dell'artigianato artistico e tradizionale (...). L'articolo 18 della medesima legge detta disposizioni per favorire la permanenza delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale prioritariamente nei comuni in situazione di maggiore disagio<sup>21</sup>, agevolandone il trasferimento, la localizzazione e il nuovo insediamento. Tra le misure per l'agevolazione delle imprese artigiane può essere considerata l'esenzione dal pagamento dell'IRAP di esercizi commerciali situati in zone montane. Il Regolamento 17 febbraio 2004, n. 11/R, concernente l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di esercizi commerciali in zone montane, stabilisce infatti che possono richiedere l'esenzione i titolari di esercizi commerciali (...) "purchè collocati in località abitate, individuate dal comune, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), con popolazione uguale o inferiore a cinquecento abitanti, situate in territori classificati montani.

Va considerato che dei primi 89 comuni in situazione di disagio<sup>22</sup> ben 73 sono comuni interamente montani. Con i decreti dirigenziali 12 novembre 2013, n. 4749, 17 settembre 2014, n. 3971 e 21 ottobre 2014, n. 4651 sono stati individuati i soggetti che hanno potuto godere dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP negli anni 2013 e 2014.

Non strettamente legata alla graduatoria del disagio, ma comunque coinvolgente i comuni montani è la misura contenuta nel Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR per i fondi FESR nella Regione Toscana 2007/2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2014, n. 504, che prevede, tra le misure volte alla valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile, l'intervento 5.4 "Sostegno per lo sviluppo di attività economiche e per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle risorse naturali e culturali ai fini dello sviluppo di un turismo sostenibile nelle aree di svantaggio geografico", in particolare la linea 5.1.c) "Interventi di recupero e riqualificazione delle aree per insediamenti produttivi finalizzati a fruizione collettiva: per infrastrutture per il turismo e centri commerciali naturali". La deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2014, n. 1160, che approva i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti relativi al POR Creo 2007-2013 Linea 5.4.c), infatti, prevede l'assegnazione di fondi destinati agli enti pubblici (Province, Comuni, Unioni di Comuni) per investimenti relativi alla realizzazione di infrastrutture pubbliche per il

<sup>19</sup> Approvato con deliberazione del Consiglio regionale dell'11 luglio 2012, n. 59,

<sup>20</sup> Nel piano è stato impropriamente fatto riferimento alla l.r. 39/2004 abrogata dalla l.r. 68/2011, pertanto si ritiene che i comuni in situazione di maggiore disagio siano quelli di cui all'articolo 80, della medesima l.r. 68/2011.

<sup>21</sup> La normativa fa riferimento alla l.r. 39/2004 essendo antecedente alla riforma attuata con la l.r. 68/2011.

<sup>22</sup> Quelli considerati ai fini della concessione del contributo annuale ai piccoli comuni disagiati.

turismo e il commercio nelle aree caratterizzate da svantaggi geografici e naturali, individuate nei territori montani elencati nell'allegato B alla l.r. 68/2011. Con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2014 è stato approvato l'avviso per la raccolta progettuale 2014/2015 per l'accesso ai finanziamenti con procedura negoziale di interventi relativi a infrastrutture per il turismo e il commercio.

## **2.7 Altre misure in favore dei comuni disagiati**

Altre politiche regionali, anche se non rientranti tra le politiche previste dall'articolo 81 della l.r. 68/2011, prevedono misure di maggior favore nei confronti dei comuni disagiati.

### **2.7.1 Contributi finalizzati al sostegno degli enti locali nel settore dell'edilizia scolastica.**

In materia di edilizia scolastica è previsto che per favorire l'accesso al contributo finanziario dei comuni con maggior disagio, il concorso finanziario della Regione Toscana, calcolato sulla base del costo dell'intervento, viene graduato con criteri di progressione in base al punteggio del richiedente nella graduatoria del disagio ed è determinato nella misura massima dell'85% per il comune con punteggio maggiore e in quella minima del 50% per il Comune con punteggio minore nella citata graduatoria. Nell'anno 2013, sulla base del decreto<sup>23</sup> con il quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione, la concessione e l'utilizzo dei fondi in esame, sono stati adottati tredici decreti dirigenziali a favore di dodici comuni e una provincia per interventi di edilizia scolastica finalizzati a:

- a) costruzione e completamento di edifici scolastici, acquisto ed eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico;
- b) ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) riconversione a fini scolastici di edifici adibiti ad altre destinazioni di uso o la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altri tipi di scuola.

Dei dodici comuni richiedenti, nove presentavano un indice di disagio superiore alla media e, sulla base del punteggio attribuito hanno ricevuto un totale di euro 2.553.900,00, utilizzati prevalentemente per nuove costruzioni e per l'adeguamento sismico.

Nell'anno 2014, il decreto dirigenziale 29 settembre 2014, n. 4187, ha in sostanza riconfermato i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo dell'anno precedente. Sono stati adottati undici decreti dirigenziali a favore di altrettanti comuni, di cui cinque con un indice di disagio superiore alla media; sulla base del punteggio attribuito i comuni disagiati hanno ricevuto un totale di euro 975.700,00, utilizzati prevalentemente per attività di ristrutturazione e adeguamento normativo.

### **2.7.2 Fondo integrazione canoni di locazione**

Con deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 2009, n. 265, è stato previsto che per non penalizzare i comuni di minore dimensione demografica ai comuni che nella graduatoria del disagio presentano un indicatore maggiore o uguale a 87, il fabbisogno viene incrementato del 10%. Con i decreti dirigenziali 28 ottobre 2013, n. 4764<sup>24</sup> e 16 dicembre 2014, n. 6670, sono stati erogati i contributi per gli anni 2013 e 2014 del fondo medesimo.

---

<sup>23</sup> Decreto dirigenziale 20 settembre 2013, n. 3821.

<sup>24</sup> Atto in parte modificato con decreto dirigenziale 31 gennaio 2014, n. 453.

### **2.7.3 Certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti urbani finalizzata al pagamento del tributo in discarica.**

La legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), dispone, all'articolo 30 quinquies che per i piccoli comuni in situazione di disagio che possono essere destinatari del contributo di cui all'articolo 82, della l.r. 68/2011, è prevista una diminuzione, pari a 3 euro, del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, nel caso in cui i rifiuti prodotti non superano i 500 kg per abitante l'anno. La soglia del disagio rilevante è stata fissata a 85 con la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2007, n. 2003. I comuni sono tenuti a trasmettere all'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. i dati relativi alla raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro capite entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello a cui essi si riferiscono, pena l'applicazione di una sanzione. Con i decreti dirigenziali 30 settembre 2013, n. 3948 e 30 settembre 2014, n. 4219, sono stati individuati i comuni soggetti alle aliquote del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti per gli anni 2012 e 2013.

### **2.7.4. Contributi per la redazione e l'attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.**

Con deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2014, n. 7<sup>25</sup>, è stata approvata la proposta di deliberazione al Consiglio regionale per la concessione dei contributi relativi alla redazione e all'attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, in base alla quale alle domande presentate dai comuni con indice di disagio pari o superiore a 94 sono stati concessi 14.375,00 euro, e alle altre domande un contributo pari a euro 12.000,00. Il consiglio regionale ha approvato la deliberazione nella seduta del 26 febbraio 2014. Sono risultate complessivamente ammesse a contributo 23 delle 24 proposte presentate, di cui 8 da Comuni con indice nella graduatoria generale del disagio superiore a 94.

### **2.7.5 Fondo regionale di anticipazione**

La legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67, (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), prevede, all'articolo 30, la costituzione di un fondo di anticipazione, cui gli enti locali possono ricorrere nei casi di eventi di rilevanza locale. Il regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 maggio 2008, n. 24/R, stabilisce i casi in cui i comuni economicamente più svantaggiati possono essere esentati dagli obblighi della restituzione. In particolare gli articoli 11 e 12 che, in attuazione della l.r. n. 67/2003, disciplinano l'utilizzo del Fondo regionale di rotazione per i comuni svantaggiati e particolarmente svantaggiati (quelli aventi un indice di disagio superiore alla media regionale<sup>26</sup>), prevede l'esenzione dall'obbligo della restituzione delle somme per interventi di ripristino e ricostruzione, nel limite massimo dell'80% delle spese ammissibili dell'intervento per il quale è richiesto il contributo e in ogni caso nel limite massimo di euro 200.000,00. Con Decreto dirigenziale 5 novembre 2013, n. 5413, il comune di Minucciano ha avuto accesso al fondo, senza obbligo di restituzione per una cifra pari a euro 117.480,99 (80% dell'importo dell'intervento di ripristino reso necessario a seguito dell'intervento locale del 6 giugno 2013, lungo la strada comunale).

## **3 Contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio**

Il contributo per i piccoli comuni in situazione di disagio, previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011 è

---

<sup>25</sup> Che ha modificato la precedente deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2013, n. 7.

<sup>26</sup> Articolo 2, DPGR 24/R/2008.

un contributo, non revocabile, concesso in misura identica a ciascun comune fino a concorrenza delle risorse disponibili per l'anno di riferimento, che i comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare per le seguenti finalità:

- 1) per sostenere le spese generali di partecipazione all'esercizio associato;
- 2) per gli interventi aggiuntivi da realizzare sul proprio territorio in relazione all'esercizio di cui al punto 1);
- 3) per le spese di gestione degli uffici di sportello (per servizi di informazione, ricezione di domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che riguardano imprese e cittadini nei casi di esercizio associato di funzioni comunali);
- 4) per le iniziative volte ad assicurare sul territorio servizi di prossimità pubblici o privati;
- 5) per le iniziative volte a rafforzare le politiche pubbliche regionali destinate allo sviluppo sociale e civile del territorio.

Eventuali risorse residue possono essere utilizzate per le attività, le iniziative e gli interventi e per le spese che risultano a carico dei comuni medesimi a titolo di compartecipazione ad attività e interventi finanziati dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione Europea. In totale l'ufficio competente ha a disposizione euro 2.200.000,00 da destinare ai comuni per il contributo in esame.

### **3.1 Contributo annuale anno 2013**

L'articolo 82 della l.r. 68/2011, nella formulazione in vigore nell'anno 2013, prevedeva che fino all'istituzione del fondo perequativo previsto dall'articolo 97, comma 3, della medesima legge, la Regione attribuiva un contributo ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che, dalla graduatoria, risultavano in situazione di maggiore disagio e che, se tenuti all'esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali, lo avevano già attivato.

Con deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2012, n. 181, sono stati approvati i termini e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi. Ai fini dell'individuazione dei comuni beneficiari, la misura massima del contributo da attribuire a ciascun comune era stabilita in euro 25.000,00, dopo di che:

- si individuavano i comuni ai quali poteva essere concesso il contributo in base alla graduatoria, considerando di attribuire a tutti la somma massima; qualora l'ultimo comune da prendere in considerazione avesse avuto insieme ad altri un identico valore di disagio, venivano considerati anche detti comuni;
- erano presi in considerazione solo i comuni che avevano adempiuto all'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali, ai sensi della l.r. 68/2011.

In base alla deliberazione della Giunta regionale n. 181/2012, l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la concessione dei contributi era effettuata annualmente sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio, per l'anno 2013 le risultanze erano fissate alla data del 30 settembre.

Il decreto dirigenziale 8 ottobre 2013, n. 4394, pertanto, ha provveduto a individuare i comuni interessati che:

1. avevano una dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti e che alla data del 30 settembre 2013 risultavano nella graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011, in situazione di maggior disagio;
2. avevano adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 14, comma 31 ter, del d.l. 78/2010, attivando entro il 1° gennaio 2013 almeno tre funzioni fondamentali, di cui all'articolo 14, comma 28, del medesimo decreto legge;
3. avevano adempiuto agli obblighi di trasmissione degli atti previsti dall'articolo 9, comma 1,



della l.r. 68/2011<sup>27</sup>.

Nell'anno 2013 la graduatoria del disagio in vigore era quella approvata con deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2010, n. 886, pertanto, esclusi i comuni di Fivizzano, Bagni di Lucca e San Marcello Pistoiese la cui popolazione era superiore a 5.000 abitanti e il comune di Bagnone che non aveva trasmesso nei termini le informazioni finanziarie attinenti la verifica del livello di indebitamento<sup>28</sup>, 82 comuni disagiati hanno beneficiato di un contributo di euro 25.000,00, di seguito riportati in ordine alfabetico.

<b>Arcidosso</b>	<b>Castelfranco di Sopra</b>	<b>Chiusdino</b>
<b>Badia Tedalda</b>	<b>Castell'Azzara</b>	<b>Chiusi Della Verna</b>
<b>Camporgiano</b>	<b>Castelnuovo Di Val Di</b>	<b>Cinigiano</b>
<b>Cantagallo</b>	<b>Cecina</b>	<b>Civitella Paganico</b>
<b>Capraia Isola</b>	<b>Castiglione Di Garfagnana</b>	<b>Comano</b>
<b>Caprese Michelangelo</b>	<b>Castiglione D'Orcia</b>	<b>Coreglia Antelminelli</b>
<b>Careggine</b>	<b>Cetona</b>	<b>Cutigliano</b>
<b>Casola In Lunigiana</b>	<b>Chianni</b>	<b>Dicomano</b>
<b>Castel San Niccolo'</b>	<b>Chitignano</b>	<b>Fabbriche Di Vallico</b>
<b>Filattiera</b>	<b>Monterotondo Marittimo</b>	<b>San Godenzo</b>
<b>Firenzuola</b>	<b>Monteverdi Marittimo</b>	<b>San Romano In Garfagnana</b>
<b>Fosciandora</b>	<b>Monticiano</b>	<b>Santa Fiora</b>
<b>Fosdinovo</b>	<b>Montieri</b>	<b>Scansano</b>
<b>Gaiole In Chianti</b>	<b>Mulazzo</b>	<b>Seggiano</b>
<b>Galliciano</b>	<b>Murlo</b>	<b>Semproniano</b>
<b>Giuncugnano</b>	<b>Ortignano Raggiolo</b>	<b>Sestino</b>
<b>Guardistallo</b>	<b>Palazzuolo Sul Senio</b>	<b>Sillano</b>
<b>Lajatico</b>	<b>Pescaglia</b>	<b>Sorano</b>
<b>Licciana Nardi</b>	<b>Piazza Al Serchio</b>	<b>Stazzema</b>
<b>Londa</b>	<b>Pieve Fosciana</b>	<b>Stia</b>
<b>Magliano in Toscana</b>	<b>Pieve Santo Stefano</b>	<b>Talla</b>
<b>Marliana</b>	<b>Piteglio</b>	<b>Trequanda</b>
<b>Marradi</b>	<b>Podenzana</b>	<b>Tresana</b>
<b>Minucciano</b>	<b>Radicofani</b>	<b>Vergemoli</b>
<b>Molazzana</b>	<b>Radicondoli</b>	<b>Villa Basilica</b>
<b>Montecatini Val Di Cecina</b>	<b>Riparbella</b>	<b>Villa Collemandina</b>
<b>Montemignaio</b>	<b>Roccalbegna</b>	<b>Zeri</b>
<b>Monterchi</b>	<b>San Casciano Dei Bagni</b>	

<sup>27</sup> a) il certificato al bilancio di previsione e il certificato di conto di bilancio approvati annualmente, nonché , per le unioni di comuni, la tabella di cui all'articolo 44, comma 2;

b) le informazioni finanziarie di monitoraggio del patto di stabilità territoriale;

c) le informazioni finanziarie di monitoraggio per la verifica del livello di indebitamento;

d) le informazioni necessarie per l'alimentazione e il mantenimento degli archivi regionali utilizzati per il contrasto all'evasione e alle violazioni amministrative.

<sup>28</sup> Unico adempimento tra quelli previsti dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 68/2011, che scadeva in una data antecedente alla concessione del presente contributo (30 luglio 2013).

### 3.2 Contributo annuale anno 2014

Con la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 la disposizione dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 è stata in parte modificata, prevedendo che la Regione attribuisce un contributo ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che, dalla graduatoria, risultano in situazione di maggiore disagio e che, se tenuti all'esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali, ad eccezione dei comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio<sup>29</sup>, esercitano esclusivamente mediante l'unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali tra quelle previste all'articolo 14, comma 28, limitatamente alle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l bis) del d.l. 78/2010<sup>30</sup> con la deroga per l'anno 2014 a sole due funzioni. Nell'anno 2014, inoltre, per la prima volta si applica anche la disposizione dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, in base alla quale il contributo viene concesso ai comuni derivanti dalla fusione che abbiano coinvolto comuni già rientranti nella graduatoria del disagio al momento dell'approvazione della legge di fusione (Castelfranco Piandisco, Crespina Lorenzana, Fabbriche di Vergemoli, Pratovecchio Stia).

La deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, ha approvato i termini e la modalità per l'erogazione dei contributi ai piccoli comuni sostituendo la precedente DGR 181/2012. Il termine di avvio del procedimento, prima fissato per il 30 settembre, è stato successivamente posticipato al 31 ottobre con deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2014, n. 630.

Nel frattempo è stata approvata anche la nuova graduatoria del disagio, con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2013, n. 1056, quindi ai sensi della DGR 111/2014 ai nuovi comuni potenzialmente beneficiari, ad eccezione dei comuni comunque ammessi<sup>31</sup>, sono stati comunicati, entro il 30 giugno, gli atti in possesso dell'ufficio regionale competente idonei per l'ammissione al contributo.

Il requisito è stato accertato esclusivamente sulla base degli atti trasmessi dall'unione e dai comuni associati (atto costitutivo, statuto, modifiche statutarie, ecc) compresi i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, che prevedevano un termine certo di esercizio, e degli statuti pubblicati sul BURT al 30 settembre di ogni anno. Era dunque sufficiente che l'unione fosse stata costituita entro il 30 settembre e l'esercizio associato risultasse dagli atti formali attivo alla stessa data. In ogni caso, ai comuni che non presentavano i requisiti alla data di avvio del procedimento sono state comunicate le motivazioni di inammissibilità dando al comune dieci giorni di tempo per inviare eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

---

<sup>29</sup> Comuni non obbligati all'esercizio obbligatorio in forma associata, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010, in ragione della specificità insulare del territorio dell'intero comune.

<sup>30</sup> a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;  
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;  
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;  
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;  
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
l-bis) i servizi in materia statistica.

<sup>31</sup> Capraia Isola, Isola del Giglio, Castelfranco Piandisco, Crespina Lorenzana, Fabbriche di Vergemoli e Pratovecchio Stia.

Sulla base della nuova graduatoria, esclusi i comuni di Bagni di Lucca, Fivizzano, San Marcello Pistoiese e Vernio, con un numero di abitanti superiore a 5.000, dall'istruttoria effettuata dall'ufficio sulla base della documentazione agli atti e delle eventuali integrazioni, il decreto dirigenziale 27 novembre 2014, n. 5786, ha disposto la concessione del contributo a 70 beneficiari, quantificato in euro 25.000,00 per ciascun comune. Il comune di Fabbriche di Vergemoli, tuttavia, ai sensi della disposizione dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, ha ricevuto un contributo di euro 50.000,00, in quanto entrambi i comuni partecipanti alla fusione erano comuni facenti parte della graduatoria del disagio. Di seguito l'elenco dei comuni beneficiari del contributo.

<b>Arcidosso</b>	<b>Fabbriche Di Vergemoli</b>	<b>Piteglio</b>
<b>Badia Tedalda</b>	<b>Filattiera</b>	<b>Podenzana</b>
<b>Bagnone</b>	<b>Firenzuola</b>	<b>Pratovecchio Stia</b>
<b>Camporgiano</b>	<b>Fosciandora</b>	<b>Radicofani</b>
<b>Cantagallo</b>	<b>Fosdinovo</b>	<b>Riparbella</b>
<b>Capraia Isola</b>	<b>Giuncugnano</b>	<b>Roccalbegna</b>
<b>Caprese Michelangelo</b>	<b>Licciana Nardi</b>	<b>Sambuca Pistoiese</b>
<b>Careggine</b>	<b>Londa</b>	<b>San Casciano Dei Bagni</b>
<b>Casola In Lunigiana</b>	<b>Marradi</b>	<b>San Godenzo</b>
<b>Castel Focognano</b>	<b>Minucciano</b>	<b>San Romano In Garfagnana</b>
<b>Castelfranco Piandiscò</b>	<b>Molazzana</b>	<b>Santa Fiora</b>
<b>Castel San Niccolò</b>	<b>Montecatini Val Di Cecina</b>	<b>Seggiano</b>
<b>Castell'Azzara</b>	<b>Montemignaio</b>	<b>Semproniano</b>
<b>Castiglione Di Garfagnana</b>	<b>Monterchi</b>	<b>Sestino</b>
<b>Castiglione D'Orcia</b>	<b>Monterotondo Marittimo</b>	<b>Sillano</b>
<b>Cetona</b>	<b>Monteverdi Marittimo</b>	<b>Sorano</b>
<b>Chianni</b>	<b>Monticiano</b>	<b>Stazzema</b>
<b>Chitignano</b>	<b>Montieri</b>	<b>Talla</b>
<b>Chiusdino</b>	<b>Mulazzo</b>	<b>Trequanda</b>
<b>Chiusi Della Verna</b>	<b>Murlo</b>	<b>Tresana</b>
<b>Cinigiano</b>	<b>Ortignano Raggiolo</b>	<b>Villa Collemandina</b>
<b>Comano</b>	<b>Palazzuolo Sul Senio</b>	<b>Zeri</b>
<b>Crespina Lorenzana</b>	<b>Piazza Al Serchio</b>	
<b>Cutigliano</b>	<b>Pieve Fosciana</b>	

#### **4 Fondo di anticipazione per spese progettuali**

Il fondo di anticipazione per spese progettuali previsto dall'articolo 93 della l.r. 68/2011 ha lo scopo di favorire la progettualità dei comuni facenti parte della graduatoria del disagio e che presentano un indice di disagio superiore alla media regionale, pari a 70, e quindi potenzialmente i comuni che possono avere accesso al fondo sono 142.

Il fondo, fino alla concessione massima di 2.000.000,00 euro, è destinato alle spese per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche dei comuni, nonché per la redazione di piani strutturali e regolamenti urbanistici e studi connessi, nella misura di euro 200.000,00 per i progetti e di euro 300.000,00 per la redazione di strumenti urbanistici e studi connessi ovvero per la realizzazione di opere pubbliche, in quest'ultimo caso la somma è concessa per motivi di liquidità nelle more

dell'incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell'opera. Le somme devono essere restituite al massimo entro 36 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, senza alcun onere per interessi.

Con la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2012, n. 182, sono state approvate le modalità per la concessione, l'erogazione, il rimborso e il recupero delle somme anticipate a valere sul fondo di anticipazione per spese progettuali. La deliberazione dispone che sono ammesse a fruire dell'anticipazione esclusivamente le spese:

- 1) finalizzate all'elaborazione e alla redazione di progetti preliminari, definitivi, esecutivi, per la realizzazione di opere pubbliche, come definiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- 2) finalizzate all'elaborazione e alla redazione o modifica del piano strutturale e del regolamento urbanistico e di studi connessi;
- 3) derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche già contrattualizzate.

Nel corso di uno stesso anno non possono essere attivati più di due procedimenti per la concessione dell'anticipazione, a distanza di non meno di quattro mesi l'uno dall'altro.

Nell'anno 2013 sono stati attivati due procedimenti con i decreti dirigenziali 6 febbraio 2013, n. 251 e 23 settembre 2013, n. 6842 che hanno fissato le date per le presentazioni delle domande rispettivamente il 31 maggio 2013 e il 4 novembre 2013.

Considerato che il secondo bando è andato deserto, nell'anno 2013, quindi, con il decreto dirigenziale 26 giugno 2013, n. 3310, sono stati erogati complessivamente 314.331,20 euro così sintetizzabili:

**Tabella 1**

<b>Comune</b>	<b>Intervento</b>	<b>Importo</b>
Campagnatico	Spese di redazione del regolamento urbanistico	40.000,00
Isola del Giglio	Spese di redazione del regolamento urbanistico e studi connessi	274.331,20
<b>Totale</b>		<b>314.331,20</b>

Entrambi i comuni si sono impegnati a restituire le somme ricevute entro 36 mesi dalla data di erogazione.

Nel corso dell'anno 2013 hanno provveduto alla restituzione dell'anticipazione delle somme ricevute i comuni di Villa Basilica per € 110.000,00 di cui una parte in compensazione, il comune di Vicchio per € 41.084,00 e il comune di Borgo a Mozzano per € 20.000,00.

Nell'anno 2014 sono stati attivati due procedimenti con i decreti dirigenziali 5 febbraio 2014, n. 345 e 25 luglio 2014, n. 3228 che hanno fissato le date per le presentazioni delle domande rispettivamente il 30 maggio 2014 e il 31 ottobre 2014.

Considerato che il secondo bando è andato deserto, nell'anno 2014, quindi, con il decreto dirigenziale 18 giugno 2014, n. 2741, sono stati erogati complessivamente 147.000,00 euro così sintetizzabili:

**Tabella 2**

<b>Comune</b>	<b>Intervento</b>	<b>Importo</b>
Castellina in	Progetto preliminare definitivo esecutivo	55.000,00

Chianti	restauro ex macelli comunali e adeguamento a nuovo centro polifunzionale	
	Campagna di indagini realizzazione nuovo polo scolastico	22.000,00
Sassetta	Redazione delle varianti al piano strutturale e del regolamento urbanistico	70.000,00
<b>Totale</b>		<b>147.000,00</b>

Entrambi i comuni si sono impegnati a restituire le somme ricevute entro 36 mesi dalla data di erogazione.

Nel corso dell'anno 2014 non ci sono stati casi di comuni tenuti alla restituzione delle somme anticipate.

Nell'anno 2015, al momento della redazione della seguente relazione è stato attivato un procedimento con il decreto dirigenziale 3 febbraio 2015, n. 327, che ha fissato la data per la presentazione delle domande il 25 maggio 2015. Sono state presentate sei domande da parte di altrettanti comuni, la cui istruttoria è ancora in corso, pertanto, se ne darà conto nella prossima relazione.

## 5. Iniziative per garantire i servizi di prossimità.

Non strettamente connesse al sostegno diretto dei comuni in situazione di disagio sono le iniziative delle unioni di comuni che la Regione favorisce per il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o di rarefazione di tali servizi. Intendendo per servizi di prossimità sia quelli erogati da soggetti privati, anche mediante esercizi commerciali polifunzionali, essenziali per la vita delle comunità locali, compreso il servizio postale universale, sia i servizi erogati da soggetti pubblici e privati, utili per la vita delle comunità locali, tra i quali rientrano i servizi alla persona, i servizi di e-government e telematici erogati tramite punti di accesso assistito, i servizi di riscossione delle entrate comunali, i servizi di tesoreria, i servizi ambientali ed energetici, i servizi postali accessori, i servizi bancari, i servizi artigianali, turistici e culturali, i servizi di volontariato.

Per le finalità menzionate è previsto un contributo, della somma massima di € 50.000,00, a favore delle unioni di comuni i cui statuti prevedono iniziative rivolte ai territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi di prossimità, con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio e a questo scopo predispongono gli strumenti per la rilevazione delle situazioni emergenti di disagio.

Nei territori caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale, inoltre, i comuni che nella graduatoria del disagio presentano un indice superiore alla media regionale e nei territori nei quali possono essere costituiti empori polifunzionali, possono costituire centri multifunzionali nei quali concentrare lo svolgimento di più attività o servizi.

Le unioni di comuni sono tenute a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti, comprovando di avere impegnato almeno il 75% delle risorse ricevute l'anno precedente per poter accedere a nuovi contributi.

Con il decreto dirigenziale 11 ottobre 2013, n. 4283 è stato attribuito un contributo pari a € 39.965,00 a 15 unioni di comuni<sup>32</sup>, mentre con il decreto dirigenziale 27 ottobre 2014, n. 5031, è stato attribuito un contributo pari a € 34.248,61 a 18 unioni di comuni<sup>33</sup>.

Dalle relazioni è emerso che il contributo è stato utilizzato prevalentemente per la realizzazione di servizi di trasporto sociale integrativo, particolarmente carenti nelle frazioni marginali, per accompagnare gli anziani nel capoluogo in occasione del mercato settimanale o per visite mediche, per il trasporto dei disabili presso il luogo di lavoro e per i campi solari; servizio realizzato perlopiù in convenzione con le associazioni di volontariato. In modo marginale il contributo è stato utilizzato per la realizzazione di centri multifunzionali.

---

<sup>32</sup> Unione montana dei Comuni della Valtiberina, Circondario dell'Empolese Valdelsa, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Unione comunale Fiesole-Vaglia, Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, Unione dei Comuni montani Colline del Fiora, Unione Comuni Garfagnana, Unione Montana Alta Val Di Cecina, Unione Valdera, Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, Unione dei Comuni della Val di Merse, Unione dei comuni Media Valle del Serchio, Unione di comuni montana Lunigiana, Unione dei comuni Colli Marittimi Pisani.

<sup>33</sup> Unione dei comuni montani del Casentino, Unione montana dei Comuni della Valtiberina, Unione comunale del Chianti Fiorentino, Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Unione montana dei Comuni del Mugello, Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, Unione dei Comuni montani Colline del Fiora, Unione di Comuni montana Colline Metallifere, Unione Comuni Garfagnana, Unione dei comuni Media Valle del Serchio, Unione di comuni Montana Lunigiana, Unione Montana Alta Val Di Cecina, Unione dei comuni Colli Marittimi Pisani, Unione Valdera, Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, Unione dei Comuni della Val di Merse.